

Regione Lombardia

DECRETO N° 12831


Del 30/11/2009

Identificativo Atto n. 1051

DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto

REQUISITI MINIMI PER L'APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (SGSL) NELLE STRUTTURE SANITARIE



L'atto si compone di 9 pagine
di cui 6 pagine di allegati,
parte integrante.



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31;

VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l'art. 15, capo III, sezione I;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l'art. 30, capo III, sezione II;

VISTA la delibera di Giunta regionale 30 maggio 2007, n.VIII/4799 "legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 – Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie – Collegato – attuazione art. 6, comma 2 “ con cui è stata sancita la necessità di svolgere attività di vigilanza e controllo secondo criteri di priorità attribuiti alle aziende sia in base al livello di rischio, che al grado di motivazione e capacità, di autocontrollo, che posseggono in materia di sicurezza e salute sul lavoro”;

VISTA la delibera di Giunta regionale 2 aprile 2008, n. VIII/6918 "Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (a seguito di parere alla Commissione Consiliare)" con la quale:

- è stato approvato il Piano regionale 2008-2010, documento precedentemente condiviso coi rappresentanti del partenariato economico-sociale e istituzionale, delle istituzioni preposte all'attuazione e alla vigilanza della normativa in materia di sicurezza, attraverso la sottoscrizione dell'Intesa il 13 febbraio 2008,
- sono state affidate alla Direzione Generale Sanità le funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica delle azioni previste dal Piano regionale;

PRESO ATTO che il Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro individua gli obiettivi specifici di livello regionale e le linee direttrici cui ispirarsi per il raggiungimento degli stessi;

CONSIDERATO che il succitato Piano regionale 2008-2010:

- affida ai laboratori di approfondimento l'analisi dei rischi specifici, ricercando criteri di valutazione di efficacia degli interventi di prevenzione, assicurando il supporto tecnico - scientifico per la tematica di competenza, anche con la redazione di linee di indirizzo;
- sostiene la promozione dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) e dei comportamenti etici, quale strumento la cui adozione volontaria, da parte delle aziende, testimonia che esse intendono provvedere agli interventi di tutela, finalizzati anche alla





riduzione degli eventi infortunistici e malattie professionali;

CONSIDERATO che il succitato Piano regionale 2008-2010 individua tra i Laboratori di approfondimento quello riferito al "Ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione nel comparto Sanità";

VISTO il documento "REQUISITI MINIMI PER L'APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (SGSL) NELLE STRUTTURE SANITARIE" elaborato dal laboratorio "Ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione nel comparto Sanità", nel rispetto delle procedure previste dal Piano regionale 2008-2010;

RITENUTO che il medesimo documento costituisca uno strumento adeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale 2008-2010, col quale, definendo requisiti minimi per l'applicazione di un modello di gestione e controllo, si intende fornire un supporto operativo alle strutture sanitarie che volontariamente intendono adottarlo;


RITENUTO quindi di approvare il documento "REQUISITI MINIMI PER L'APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (SGSL) NELLE STRUTTURE SANITARIE", allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e di prevederne la pubblicazione sul sito web della Direzione Generale Sanità, ai fini della diffusione dell'atto;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Organizzazione e Personale" nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

DECRETA

1. di approvare il documento "REQUISITI MINIMI PER L'APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (SGSL) NELLE STRUTTURE SANITARIE", allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Generale Sanità.

IL DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE GENERALE SANITA'
Dr. Carlo Lucchina



**REQUISITI MINIMI PER L'APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE
PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (SGSL) NELLE
STRUTTURE SANITARIE**

Laboratorio di approfondimento “Ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione nel comparto Sanità”
Piano regionale 2008–2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro

Premessa

Per “sistema di gestione della sicurezza” si intende l’*“insieme di personale, risorse, politiche e procedure che interagiscono in modo organizzato per assicurare che un compito assegnato è svolto, ovvero per raggiungere e mantenere uno specifico obiettivo e risultato”* (British Standard 8800: 1996 – Guide to occupational health and safety management system).

Un rapido excursus della normativa nazionale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro¹ permette di osservare come sia notevolmente cresciuta la considerazione dei sistemi gestionali SSL: in essi si distingue il valore delle aziende che volontariamente li applicano, giacché in questo modo dimostrano di provvedere agli interventi di tutela, non più come conseguenza scontata dell’obbligo di rispettare il dettato legislativo, ma inserendo i miglioramenti in una progettazione che nasce e appartiene all’azienda e che dall’azienda stessa è diretta.

La legislazione regionale lombarda ha da tempo assunto i concetti di responsabilizzazione della società civile e di sussidiarietà (LL.rr. n. 1/07 e n. 8/07). Nel *Piano regionale 2008–2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro*, adottato con d.g.r. VIII/6918 del 2 aprile 2008, Regione Lombardia afferma la centralità dell’impresa come soggetto attivo per la sicurezza e la salute sul lavoro e prevede per le aziende virtuose meccanismi premiali.

Il Laboratorio di approfondimento “Ruolo del Servizio di Prevenzione e protezione nel comparto Sanità”, agendo su queste premesse, ha raccolto le esperienze di applicazione dei sistemi gestionali per la salute e la sicurezza sul lavoro ad oggi condotte in ambito sanitario e ne ha estratto e avvalorato alcuni requisiti, c.d. minimi, utili all’avvio di un modello efficace.

La presente linea di indirizzo operativo è, dunque, strumento per le strutture sanitarie pubbliche e private che vogliono impostare interventi preventivi appropriati ed efficaci ad affrontare e ridurre i rischi per la sicurezza e la salute. Inoltre, sulla scorta dell’accordo siglato nel 2007 tra Regione Lombardia e INAIL per il riconoscimento di riduzioni dei tassi medi di tariffa alle imprese che volontariamente adottano i criteri contenuti nelle linee guida e nei documenti prodotti a livello regionale, la sua adozione permette di presentare istanza di sconto tariffario (rif. oscillazione per prevenzione ex art. 24 DM 12.12.2000 – nuovo modello OT-24 MAT).

¹ Il Titolo I del DLgs 626/94, correttamente e coscienziosamente applicato, ha fornito gli elementi principali per un modello di organizzazione del sistema di prevenzione aziendale, con l’esplicito richiamo a soggetti, compiti e responsabilità, analisi e valutazioni, provvedimenti, azioni, controllo e miglioramento. L’art. 9 della L. 123/2007 estende la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi po gravissime, commessi per violazione delle norme antinfortunistiche. L’art. 30 del DL.gs 81/08 e succ. mod. richiama all’implementazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (UNI-INAIL 2001 e British Standard OHSAS 18001:2007, quale esimente ai fini della responsabilità amministrativa di cui al DLgs 231/01.

Abstract

Le Linee Guida UNI-INAIL (settembre 2001) e la norma OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series) sono assunte a modello di riferimento della presente linea di indirizzo: ad esse si rimanda per i termini, le definizioni e, in generale, per l'intero apparato.

Il linguaggio e la presentazione sono essenziali, qual è lo stile proprio di una norma tecnica. Si è operata la scelta di non riproporre pedissequamente la lettura e il commento di ogni requisito dei modelli SGSL², ma di valorizzarne, in quanto elementi minimi, cioè irrinunciabili, solo alcuni, e segnatamente:

- la Politica per la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL)
- l'Audit Interno, quale strumento per il Miglioramento continuo.

Nella Politica si devono condensare i principi generali della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali cui la struttura sanitaria si ispira. Il Documento della Politica di SSL deve rappresentare in modo chiaro l'impegno dell'Alta Direzione in materia di SSL. Poiché la definizione degli obiettivi e la messa a disposizione delle risorse ad essa dedicati sono ulteriori aspetti operativi dai quali discendere detto impegno, il Documento di Politica SSL è corredato del Piano di miglioramento operativo.

Il principio dell'effettività del modello richiede la definizione in via preventiva di previsioni specifiche, di regole dirette a garantire i risultati e il conseguimento degli obiettivi prefissati. Si assume che l'Alta Direzione diventi "controllore di sé stessa" attraverso l'esame dei risultati degli Audit interni periodici.

² Ne esiste un'ampia bibliografia: DA INSERIRE...

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

1.1 Scopo

La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell'azienda.

Adottando un sistema di gestione per la salute e la sicurezza l'azienda si propone di:

- ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro, compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (pazienti, visitatori, fornitori, ecc.);
- aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni;
- contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- migliorare la propria immagine interna ed esterna.

Vengono definite le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

1.2 Campo di applicazione

Il sistema di gestione per la salute e la sicurezza si applica a tutte le attività svolte dall'azienda.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series)

LINEE GUIDA UNI INAIL PER UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (settembre 2001).

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Si rimanda all'art. 2 del DLvo 81/2008 e s.m.i. e alle Linee Guida UNI INAIL PER UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (settembre 2001).

4. LA POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

4.1 Scopo

La politica di SSL costituisce un riferimento fondamentale ed essenziale per tutti i partecipanti alla vita aziendale e per tutti coloro che, esterni all'azienda, hanno con essa rapporti.

Essa deve far comprendere, declinando anche gli obiettivi strategici, i principi cui si ispira ogni azione aziendale, nell'ottica della salute e sicurezza e benessere di tutti i partecipanti alla vita aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte in azienda.

Il documento di politica indica in sostanza quale "missione" si è data l'azienda in tema di salute e sicurezza sul lavoro, esprimendo le motivazioni che stanno alla base, la ferma volontà del vertice aziendale a perseguire gli obiettivi posti, la consapevolezza dei risultati auspicati cui tendere, le responsabilità da assumere.

La politica è la “carta” fondamentale dell’azienda in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

4.2 Audit iniziale

Per consentire una prima definizione della politica, il Datore di Lavoro, dopo aver coinvolto le parti interessate ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, effettua una analisi preliminare per evidenziare i punti focali dell’organizzazione in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro.

L’analisi di avvio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio.

4.3 Esempio di report di audit iniziale

TEMATICA	ANOMALIE RISCONTRATE	FUNZIONE REFERENTE PER LA RISOLUZIONE	VERIFICA INTERMEDIA entro	VERIFICA FINALE entro

4.4 Esempio di politica per la salute e sicurezza sul lavoro e piano di miglioramento

La direzione aziendale si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, come parte integrante della propria attività e come impegno strategico.

Tali obiettivi sono espressi nel Piano di Miglioramento così strutturato:

TEMATICA	INTERVENTI PREVISTI	FUNZIONE REFERENTE PER LA REALIZZAZIONE	STIMA INVESTIMENTI PREVISTI anno	STIMA INVESTIMENTI PREVISTI anno

4.5 Riesame della politica per la salute e sicurezza sul lavoro

La politica per la salute e sicurezza sul lavoro è riesaminata annualmente in base ai risultati del monitoraggio del sistema. Il riesame può inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.

5. MONITORAGGIO (AUDIT INTERNI)

Gli audit interni hanno lo scopo di:

- tenere sotto controllo le misure preventive e protettive predisposte dall'azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- stabilire se il sistema è conforme a quanto pianificato e consente di raggiungere gli obiettivi, e se è correttamente applicato e mantenuto attivo.

6. RIESAME DEL SISTEMA

Il riesame del sistema consente al vertice dell'azienda di ottenere gli elementi quantitativi e qualitativi atti a consentire una corretta e documentata valutazione sul funzionamento del sistema e sul raggiungimento degli obiettivi generali dell'azienda e sulla adeguatezza degli obiettivi stessi.